

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4698

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2000

—————

**Norme in difesa della natività e dei diritti
dei soggetti interessati**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende colmare una grave lacuna storica della nostra società, la quale si comporta come se la natività e i conseguenti oneri familiari non siano fattori fondamentali per la sua sopravvivenza e il mantenimento del giusto rapporto tra adulti in età da lavoro e anziani. La società italiana infatti non dà sostegni socioeconomici e sanitari alle gestanti e lascia a totale carico delle singole coppie il mantenimento, l'assistenza, l'educazione, l'istruzione dei figli, senza intervenire in favore della maternità e della famiglia. Il risultato è che la natalità in Italia è sempre più in diminuzione e il numero degli anziani in crescita rispetto agli adulti in età da lavoro. Il premio Nobel per l'economia, Modigliani, prevede che la popolazione italiana, tra pochi decenni, se non vi saranno sostanziosi cambiamenti, morirà di fame.

Nel secolo delle «pari opportunità» ci sembra che sia necessario comprendere che le pari opportunità tra l'uomo e la donna debbano consistere soprattutto nel valorizzare anche la donna nelle caratteristiche primarie della femminilità, come già avviene per l'uomo per le caratteristiche primarie maschili.

«Tu uomo lavorerai con gran fatica, tu donna partorirai con gran dolore». Nella società moderna in effetti le cose non stanno in questi termini semplicistici. È vero che l'uomo ha una sola possibilità di scelta per il suo impegno sociale: il suo compito principale è il lavoro e solo con il lavoro può realizzarsi per giungere al maggiore livello sociale che gli è possibile. Per la donna, invece, in particolare nella società moderna, la maternità non è l'unica scelta possibile. La donna, grazie alla sua intelligenza intuitiva e alla sua naturale grazia, può accedere ad

alte responsabilità sociali come l'uomo e quindi può anche rinunciare alla maternità o tenerla in secondo piano benché sia proprio la maternità a dargli il massimo prestigio a parità nel gradino più alto della società.

È importante allora comprendere che la donna deve avere dalla maternità gli stessi vantaggi socioeconomici che l'uomo ha dal lavoro, se si vuole che la donna si senta appagata nel suo ruolo principale. Occorre aumentare il desiderio di maternità della donna con riconoscimenti socioeconomici consistenti e comunque tali da appagare le sue necessità vitali. Oggi molte donne non si sentono appagate di essere solo madri di famiglia e cercano posti di lavoro, in concorrenza con l'uomo, per realizzarsi.

Non è per altro solo la donna ad essere stata abbandonata dalla società italiana nella sua competenza primaria, ma è la stessa famiglia a non ricevere i dovuti riconoscimenti, dovendo provvedere a suo esclusivo carico a mantenere, assistere, educare, istruire i figli, compito obbligatorio per legge, cui però non viene riconosciuto alcun risarcimento economico da parte della società, società che ha i massimi vantaggi dalla natività e che quindi avrebbe interesse a privilegiarla come un bene prezioso.

Questo avviene però soltanto in Italia tra i paesi più industrializzati; le nazioni più progredite hanno da tempo già superato questo problema con aiuti e compensi alla maternità ed elevati risarcimenti economici alle famiglie con prole.

Con il presente disegno di legge si vuole altresì eliminare una annosa offesa ai diritti democratici di tutti gli esseri umani, che predispone al disprezzo della vita e della giustizia. I soggetti attivi della procreazione sono tre: la madre, il padre, il concepito. Non la

sola madre, anche se la madre ha la parte più onerosa: la gestazione, il parto, la maternità. Non si deve dimenticare che il patrimonio ereditario del concepito è sia della madre sia del padre e che il concepito, come ci insegna oggi la scienza con certezza, è fin dal primo istante un essere umano in atto che riceve dall'esterno solo nutrimento per vivere e svilupparsi. La donna non può concedere a se stessa ciò che non concederebbe mai all'uomo: uccidere il figlio. Né si può dimenticare che la democrazia si basa sul principio

che la libertà di ciascuno deve cessare dove comincia la libertà altrui. Il mancato rispetto di questo principio insegna alle nuove generazioni l'arbitrio e annulla l'essenza della democrazia e della morale (il rispetto della vita altrui).

La presente proposta di legge, nel suo complesso, tende a valorizzare una procreazione responsabile e ad eliminare, quanto più possibile, ogni preoccupazione in conseguenza di questo evento, che è e deve essere considerato un grande dono a tutta l'umanità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Per fecondazione o concepimento ai sensi della presente legge si intende la fusione della cellula uovo della madre con lo spermatozoo del padre.

2. La presente legge stabilisce i diritti e i doveri dei genitori che procreano e i diritti dell'essere umano concepito a seguito della fecondazione al fine di difendere, promuovere, assistere la procreazione umana, che attua l'indispensabile compito della continuità della popolazione nel giusto rapporto tra giovani e anziani.

3. In considerazione delle conferme della scienza la quale ha provato incontestabilmente che l'ovulo fecondato contiene, fin dal primo istante della sua formazione, l'intero patrimonio genetico di un essere umano unico e irripetibile e che dopo l'istante della fecondazione, quindi già prima dell'impianto in utero, nei primi 14 giorni, riceve dall'esterno soltanto il nutrimento, il concepito è, fin dal primo istante della fecondazione, un essere umano in atto potenzialmente completo, in grado di percorrere tutte le fasi del suo sviluppo.

4. La madre e il concepito, essendo ambedue esseri umani, pure se l'uno completamente sviluppato mentre l'altro all'inizio del suo sviluppo, hanno ambedue diritto alla vita e alla salute. Nel caso che l'equipe sanitaria che assiste la gravidanza rilevi l'assoluta impossibilità di salvare sia la vita della madre sia la vita del figlio, può far prevalere la vita della madre, salvo una diversa volontà della madre stessa.

5. Il padre ha tutti i doveri e i diritti di paternità. In particolare ha il dovere e il diritto di difendere la vita dell'essere umano che ha concepito con il suo apporto genetico ed ha altresì in ogni caso il dovere e il diritto di riconoscere la sua paternità. Nel caso di controversia con la madre del concepito in merito alla paternità, il padre dovrà sottoporsi all'esame del DNA presso i presidi medici autorizzati.

6. Il nucleo sociale che ha tutte le caratteristiche necessarie per presiedere alla procreazione è la famiglia, costituita da un uomo e una donna uniti da vincolo matrimoniale. La famiglia ha il compito di mantenere, assistere, educare, istruire i figli fino alla maggiore età; di conseguenza alla famiglia devono essere corrisposti i riconoscimenti socioeconomici indispensabili per lo svolgimento di tale compito, essenziale per la continuazione della specie umana e per il progresso della civiltà.

7. La presente legge stabilisce l'obbligatorietà del riconoscimento paterno, poiché chi nasce ha il diritto naturale e giuridico di avere un padre e una madre, un solo padre e una sola madre. Pertanto la donna non coniugata che procrea deve dichiarare il nominativo del padre di suo figlio ovvero, nel caso di incertezza, i nominativi di tutti i possibili padri. Nel caso che la madre non renda noto il nominativo del padre del neonato, la madre non può godere delle agevolazioni concesse per legge alle famiglie con prole, ma soltanto delle agevolazioni a esclusivo vantaggio della prole. La donna non coniugata ha comunque sempre il dovere di mantenere, assistere, educare, istruire i figli fino alla maggiore età. Essa potrà comunque godere delle agevolazioni socioeconomiche concesse alle gestanti, di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Sostegni socioeconomici alle gestanti e alle famiglie con prole)

1. La donna, che ha un reddito personale annuo inferiore a lire 20.000.000, durante la gravidanza ha diritto a un assegno mensile di lire 1.000.000 fino alla nascita del bambino. Per la donna minorenni che è in gravidanza il reddito che deve essere considerato per avere diritto all'assegno anzidetto è il reddito familiare, che deve essere inferiore a lire 30.000.000. Tutte le donne, anche se il loro reddito personale o familiare supera gli importi sopra indicati, hanno diritto durante la gestazione a un assegno mensile di lire 500.000 fino alla nascita del figlio, ed hanno diritto altresì all'assistenza sanitaria e sociale gratuita durante la gestazione e nei primi tre anni dopo il parto.

2. Durante la gravidanza le donne hanno diritto su loro richiesta a vitto e alloggio gratuito a spese dello Stato o della Regione negli alberghi per gestanti, che dovranno essere ubicati in luoghi idonei e riservati, a partire dal giorno della richiesta fino alla avvenuta nascita del bambino. In tal caso l'eventuale assegno mensile di cui al comma 1 viene dimezzato.

3. Potranno usufruire dei riconoscimenti economici di cui ai commi 1 e 2 le donne che abbiano la cittadinanza italiana da almeno tre anni; in tal caso il padre del nascituro deve essere cittadino italiano da almeno tre anni. È necessario, quindi, che la donna dichiari la paternità effettiva o presunta.

4. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, che hanno i requisiti di cui al comma 3, qualora ambedue i genitori siano disoccupati, hanno diritto ad avere un posto di lavoro retribuito per uno dei due coniugi ovvero, nella impossibilità accertata, a un assegno mensile di lire 600.000, aumentato del venti per cento per ogni figlio a carico oltre il primo, fino a quando persiste la

loro disoccupazione, e se prive di alloggio di loro proprietà hanno diritto di precedenza assoluta nell'assegnazione di alloggi in affitto da parte di enti pubblici. Se la madre di famiglia è in stato di gravidanza, tali agevolazioni socioeconomiche si sommano a quelle previste nei commi 1 e 2.

5. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, qualunque sia il reddito familiare annuo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale di lire 8.000.000 per il primo figlio a carico, di lire 6.000.000 per il secondo figlio, di lire 4.000.000 per il terzo figlio e di lire 2.000.000 per ogni altro figlio oltre il terzo. Ai fini della presente legge devono essere considerati a carico i figli minorenni e i figli maggiorenni studenti universitari fino all'età di trenta anni, che non esercitino attività lavorative con reddito superiore a 10 milioni annui.

6. Qualora la madre di famiglia nell'anno relativo alla denuncia del reddito non abbia percepito alcun reddito da lavoro, lo sgravio fiscale di cui al comma 5 è dimezzato e l'importo corrispondente alla metà del predetto sgravio deve essere dal marito direttamente versato alla moglie. La relativa ricevuta del versamento effettuato alla moglie deve essere accluso alla denuncia dei redditi. Qualora la mancanza di reddito da lavoro della donna sia relativo a una frazione di anno, il versamento anzidetto deve essere diminuito alla frazione corrispondente.

Art. 3.

(Interruzione volontaria di gravidanza)

1. L'interruzione di gravidanza volontaria è vietata a partire dal concepimento, con la sola eccezione del caso nel quale si verificano le condizioni previste nell'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Tali condizioni dovranno essere documentate mediante diagnosi firmata da tre medici iscritti al relativo Ordine.

2. La donna che in piena avvertenza e deliberato consenso chiede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è punita con il domicilio obbligato per la durata di sei mesi e l'obbligo di riabilitazione sociale per lo stesso periodo, con le modalità stabilite nel comma 5.

3. Il personale medico o paramedico o chiunque effettua una interruzione volontaria di gravidanza è punito con la reclusione per il periodo di un mese oppure con la multa di dieci milioni.

4. È proibita la vendita, la cessione gratuita, la propaganda di qualunque farmaco contraccettivo che agisca con modalità abortiva. I trasgressori sono puniti con la reclusione per il periodo di un mese oppure con la multa di dieci milioni.

5. La riabilitazione sociale consiste nella istruzione su temi morali e sociali e sulla esecuzione di pratiche caritatevoli verso l'umanità sofferente, sotto la guida di una assistente sociale.

Art. 4.

(Consultori pubblici e privati)

1. Il sostegno, la difesa e l'assistenza alla procreazione umana è compito dei consultori pubblici istituiti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 29 luglio 1975, n. 405. In ausilio ai consultori pubblici possono operare consultori privati gestiti da associazioni di volontariato, che devono essere autorizzati e finanziati dallo Stato o dalle Regioni.

Art. 5.

(Prevenzione preconcezionale)

1. I consultori pubblici e privati di cui all'articolo 4 hanno il compito, mediante mezzi di comunicazione di massa e mediante interventi didattici nelle scuole superiori, di

effettuare una reale educazione della sessualità che non si limiti a presentare le varie tecniche contraccettive, ma che sia finalizzata alla formazione dell'individuo, tenendo presente la sua necessità di raggiungere una maturità affettiva e morale. I giovani dovranno essere istruiti sulla prevenzione alla sterilità, evidenziando i pericoli che derivano da comportamenti sessuali nocivi, dall'uso di contraccettivi anche con conseguenze abortive, da abitudini voluttuarie dannose e da inquinamenti ambientali.

2. Presso i consultori dovranno essere istituiti servizi di consulenza genetica preconcezionale, aventi anche lo scopo di individuare quanti sono portatori di anomalie genetiche, allo scopo di evitare il concepimento quando siano presenti gravi patologie genetiche ereditarie.

3. I consultori devono assicurare alle coppie unite da vincolo matrimoniale le prestazioni sanitarie gratuite presso idonei centri medici per le terapie che curano la sterilità. In particolare diagnosi mediante anamnesi, visite ginecologiche, visite andrologiche, indagini ormonali, microbiologiche, morfologiche, strumentali e terapie farmacologiche, chirurgiche, psicologiche.

Art. 6.

(Prevenzione post-concezionale)

1. La donna che manifesti difficoltà per la prosecuzione della gravidanza è assistita dai consultori pubblici o privati di cui all'articolo 4.

2. I consultori devono assicurare gratuitamente alle donne in stato di gravidanza l'assistenza sanitaria presso idonei presidi medici, anche per prevenire eventuali tendenze all'infertilità, e devono svolgere, o comunque agevolare, le pratiche amministrative per la concessione dei sostegni socioeconomici da parte dello Stato o della Regione, di cui all'articolo 2.

3. I consultori pubblici e privati, qualora la donna esprima la volontà di volere interrompere la gravidanza, hanno il dovere di avvertire la gestante che la sua richiesta costituisce un reato grave punibile ai sensi della presente legge. Qualora la donna, dopo essere stata avvertita delle conseguenze di legge e dopo essere stata istruita sulla gravità del reato e sulle conseguenze negative che la interruzione volontaria di gravidanza comporta anche nei riguardi della donna stessa, insista nella richiesta di interruzione volontaria di gravidanza, i responsabili del consultorio hanno il dovere di denunciare la donna al Tribunale dei minori.

Art. 7.

(Adozione prenatale)

1. La donna in stato di gravidanza che non intende riconoscere il nascituro come suo figlio può chiedere l'adozione prenatale. Con tale istituto la donna mantiene il diritto ai riconoscimenti socioeconomici di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. La madre ha diritto a revocare l'istanza di adozione e a riconoscere il figlio come suo fino al trentesimo giorno dopo la nascita.

2. L'adozione prenatale deve avvenire nel rispetto delle norme previste nella legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare il Tribunale per i minorenni deve legittimare l'adozione con apposito decreto, che deve essere comunicato a tutti i soggetti interessati. Devono in particolare essere rispettate le formalità previste nel titolo II, Capo IV, articoli 27 e 28 della predetta legge n. 184 del 1983.

3. Qualora il padre del neonato, entro trenta giorni dalla nascita, riconosca e voglia far valere la sua paternità, sarà preferito dal

Tribunale dei minori a qualunque altro e sarà a lui affidato il neonato, previo accertamento che non vi siano impedimenti per gravi condanne penali.

Art. 8.

*(Pensione di vecchiaia
per le madri di famiglia)*

1. Alla madre di famiglia, che abbia conseguito vincolo matrimoniale e abbia avuto figli, spetta la pensione di vecchiaia all'età di 60 anni compiuti, calcolando come contributi versati il 30 per cento dei premi di gestazione di cui all'articolo 2, comma 1, e il 30 per cento degli interi sgravi fiscali spettanti alla famiglia di cui all'articolo 2, comma 6. Detta pensione, qualora dal calcolo contributivo risulti inferiore all'importo minimo della pensione sociale, dovrà essere integrata a tale importo minimo qualunque sia il reddito del marito, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Art. 9.

(Abrogazione di leggi vigenti)

1. È abrogata in particolare la legge 22 giugno 1978, n. 194.

Art. 10.

(Impegno finanziario)

1. Per il finanziamento della presente legge è stanziata la somma di seicento miliardi di lire l'anno, da inserire nelle previsioni di spesa dell'esercizio finanziario dell'anno 2001.

2. Al fine di sostenere l'applicazione della presente legge e cointeressare la stessa Unione Europea a risolvere il problema della scarsa natalità, il Governo italiano promuove ogni possibile iniziativa affinché l'Unione Europea metta a disposizione fondi straordinari per le predette finalità.